



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N.5/17/DSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELIBERA N. 184/13/CONS
DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CALDARULO/FASTMAIL**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la proposta di regolamento n. COM(2016)285 del 25 maggio 2016, relativa ai “*servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi*”, e, in particolare, il paragrafo n. 3.5 delle premesse del provvedimento, in cui la Commissione europea chiaramente esprime l’orientamento secondo cui si considerano invii postali i pacchi con peso massimo di 31,5 kg;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia del Sig. Pietro Caldarulo, pervenuta il 4 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l’istanza, secondo quanto emerge dalla documentazione ad essa allegata, riguarda un invio di 60 kg;

CONSIDERATO che, per risalente e consolidata prassi giuridica, a livello europeo e nazionale, i pacchi con peso superiore a 30,5 kg non sono considerati invii postali e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di settore sopra richiamata e, in particolare, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" di cui alla citata delibera n. 184/13/CONS;

RITENUTO, pertanto, che l'istanza sia manifestamente infondata;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" allegato alla delibera n. 184/13/CONS, del procedimento avviato in data 4 ottobre 2017 con l'acquisizione dell'istanza del sig. Pietro Caldarulo, per manifesta infondatezza dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Direttore
Claudio Lorenzi